

NORMATIVA HOBBISTI EMILIA ROMAGNA		
	L.R. 12/1999 come modificata dalla L.R. 4/2013	NOTE
CHI E' L'HOBBISTA	<p><i>Art. 7 bis co. 1:</i> SONO HOBBISTI tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 <i>Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi</i> e 3 <i>Commercio su aree pubbliche informa itinerante,</i> vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis).</p> <p>NON SONO HOBBISTI - <i>Art. 7 bis co. 2: i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998, tra cui:</i> <i>f) artigiani</i> iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 , per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; <i>h) chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo,</i> comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; <i>l) chi effettua attività di vendita durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti</i> nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; - <i>Delib. Giunta Regionale 2065/2013:</i> non rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione di Giunta regionale 844/2013, in quanto svolgono un'attività non compresa nella disciplina degli hobbisti: - i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate, - nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale</p>	<p>L.R.12/2000 e successive modificazioni: art. 2 co.1 <i>Ai fini della presente legge si intendono per:</i> <i>b) «espositori», i soggetti pubblici e privati che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;</i></p>

	<p>- <i>Delib. Giunta Regionale n.151 del 10.02.2014</i> <u>le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano</u> a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art. 7 – <i>sexies</i> (Valorizzazione ai fini ecologici dei mercati dell'usato) del D.L.208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180 – bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs 152/2006 (norme in materia ambientale)</p>	<p>Si tratta dei cosiddetti “mercatini del riuso”: D.L.208/2008 Art. 7-sexies <i>Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato</i> 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato. 2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato. 3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionale ed imprenditoriali interessate. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio. 5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. D.lgs 152/2006 art. 180-bis <i>(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)</i> In vigore dal 25 dicembre 2010 1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. ...</p>
--	---	--

<p>COS'E' IL MERCATINO DEGLI HOBBISTI</p>	<p><i>Art. 6 co. 1 lett. c-bis)</i> i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, ➤ sulle aree pubbliche, o sulle aree private ➤ aperte al pubblico indifferenziato, ➤ dirette <u>anche</u> alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, ➤ nelle quali partecipano <u>anche</u> gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 <i>Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi</i> e 3 <i>Commercio su aree pubbliche informa itinerante.</i></p> <p>I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7-bis</p> <p><i>Art. 7 bis co. 2:</i> È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla <i>legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12</i></p> <p><i>Art. 7 bis co. 6:</i> Gli hobbisti in possesso del tesserino</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ partecipano ad un massimo di 10 manifestazioni l'anno ➤ non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. <p>Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.</p>	<p>Pubblico indifferenziato: anche se è pubblico pagante? sì</p> <p>E' unitaria solo la manifestazione di 2 giorni non quella di 12 giorni che si svolge la prima domenica di ogni mese</p>
--	---	---

<p>COSA DEVE AVERE L'HOBBISTA: TESSERINO</p>	<p><i>Art. 7 bis co. 3:</i> per svolgere l'attività descritta nel comma 1 l'hobbista deve essere in possesso</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, (<i>antimafia da verificare presso la Prefettura, requisiti morali per l'esercizio del commercio da verificare mediante casellario giudiziale e Questura</i>); ➤ di un tesserino identificativo contenente <ul style="list-style-type: none"> • generalità e foto, • 10 appositi spazi per la vidimazione, • rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune di Bologna per i residenti in altra regione. <p><i>Art. 7 bis co. 4:</i> La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.</p> <p><i>Art. 7 bis co. 5:</i> Il tesserino identificativo è rilasciato</p> <ul style="list-style-type: none"> - per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare - per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; <p>il rilascio</p> <ul style="list-style-type: none"> - è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, - non è cedibile o trasferibile <p>Il tesserino identificativo è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.</p>	<p>Delib.G.R. 24-6-2013 n. 844 Allegato A): facsimile del tesserino identificativo che gli hobbisti devono esporre durante le manifestazioni a cui partecipano; Allegato B): modulistica che gli hobbisti devono presentare ai Comuni competenti per il rilascio del tesserino, prevedendo che eventuali modifiche alla suddetta modulistica potranno essere approvate con determinazione del dirigente regionale competente mancano i riferimenti alla carta di soggiorno o permesso di soggiorno per gli stranieri</p>
---	--	---

<p>COSA DEVE FARE L'HOBBISTA</p>	<p><i>Art. 7 bis co. 9:</i> È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune;</p> <p><i>Art. 7 bis co. 10:</i> Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00.</p> <p>Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 <i>Pubblicità dei prezzi</i> del decreto legislativo n. 114 del 1998 Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene</p> <ul style="list-style-type: none"> • la descrizione delle tipologie dei beni, • il relativo prezzo al pubblico • l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti. 	<p>Senza sanzione</p> <p>art. 14 <i>Pubblicità dei prezzi</i> del D.lgs 114/1998 1. <i>I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.</i></p>
---	---	---

<p>COMPITI DEI COMUNI DOVE SI SVOLGONO MERCATINI DEGLI HOBBISTI</p>	<p><i>Art. 11 Norma finale co. 1 L.R. 4/2013:</i> Entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all'articolo 7-bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 in materia di tesserino identificativo, ogni Comune</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nel quale già esista ➤ ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, <p>provvede ad adeguare tale disciplina alla presente legge.</p> <p><i>Art. 7 bis co. 7:</i> I Comuni <u>che organizzano</u> le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche <u>nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi</u>, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.</p> <p><i>Art. 7 bis co. 8:</i> I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ con criteri di rotazione ➤ senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, ➤ tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. <p>Delib. Giunta Regionale 2065/2013 assegna ai Comuni un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione per l'adeguamento dei propri atti amministrativi, fermo restando il termine del 01 gennaio 2014, conseguente all'indicazione contenuta nell'articolo 11 della legge regionale 4/2013, per quanto riguarda le modalità e i requisiti di partecipazione degli hobbisti ai mercatini degli hobbisti.</p> <p><i>Art. 7 bis co. 8:</i> I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.</p>	<p>Delib.G.R. 24-6-2013 n. 844 <i>Legge regionale n. 4/2013. Individuazione delle caratteristiche e delle modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti. Definizione delle comunicazioni annuali alla Regione.</i> Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 1° luglio 2013, n. 177.</p> <p>Pubblicata sul BURER n. 13 del 15.01.2014 quindi entro il 16 marzo (che è domenica, quindi entro il 17 marzo)</p>
--	---	---

	<p><i>Delib.G.R. 24-6-2013 n. 844, punto 3)</i></p> <p>i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicano alla Regione, anche ai fini delle attività svolte nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio:</p> <p>a) l'elenco degli hobbisti partecipanti a ciascuna manifestazione, con l'indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale;</p> <p>b) l'elenco dei mercatini degli hobbisti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, di denominazione, ubicazione, natura dell'area di svolgimento (pubblica o privata), tipo di gestione (diretta o affidata a soggetti terzi), numero di giornate di svolgimento, numero e superficie complessive dei posteggi riservati agli hobbisti e di quelli riservati agli operatori commerciali professionali;</p> <p>c) l'elenco degli hobbisti a cui è stato rilasciato il tesserino, con l'indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale;</p> <p>Nell'anno 2013 è richiesta la comunicazione dei soli dati di cui alla precedente lettera b), da eseguirsi entro il 31 luglio con riferimento al 31 maggio dello stesso anno.</p> <p>Nell'anno 2014 è richiesta la comunicazione dei dati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) entro il 31 luglio con riferimento al 31 maggio dello stesso anno.</p> <p>Le comunicazioni verranno trasmesse tramite posta elettronica, ovvero altre modalità, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione.</p> <p>La Regione potrà inoltre richiedere di integrare le informazioni sopra indicate con altre che si rendessero opportune ai fini della relazione di cui al comma 1 dell'<i>art. 10 della L.R. n. 4/2013</i>, ovvero dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio;</p>	
--	--	--

SANZIONI	<p><i>Art. 7 bis co. 10:</i> Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni</p>	<p>articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 <i>Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli ... 14, ... del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000</i> da € 516,00 a € 3.098,00 (P.M.R. € 1.032,00)</p>
	<p><i>Art. 7 bis co. 9:</i> in assenza del timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.</p> <p><i>Art. 7 bis co. 11:</i> Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • privi del tesserino identificativo di cui al co. 3 • in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, <p>si applicano le disposizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998; ➤ dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6; ➤ del Reg. reg. 29 luglio 2004, n. 20. 	<p>articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998 <i>Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ..., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000</i> da € 2.582,00 a € 15.493,00 (P.M.R. € 5.164,00) <u><i>e con la confisca delle attrezzature e della merce.</i></u></p> <p>articolo 56 Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 Reg. reg. 29 luglio 2004, n. 20 Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6</p>

<p>SANZIONI</p>	<p><i>Art. 7 bis co. 12:</i> Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 (P.M.R. € 500,00) nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza del titolare del tesserino identificativo - mancata esposizione del tesserino al pubblico - mancata esposizione del tesserino agli organi preposti alla vigilanza; - mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, - accertata incompletezza o non veridicità dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione; - vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00. 	
	<p><i>Art. 7 bis co. 13:</i> Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi."</p>	
<p>CALUSOLA VALUTATIVA</p>	<p><i>Art. 10 Clausola valutativa. L.R. 4/2013:</i> 1. L'Assemblea legislativa, tramite la Commissione assembleare competente, esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6 (<i>introduzione della definizione di mercatino degli hobbisti</i>) e 7 (<i>introduzione dell'articolo sugli hobbisti</i>) della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, <u>trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) diffusione dei mercatini degli hobbisti nella regione Emilia-Romagna; b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti; c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale. <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta, anche a seguito del coinvolgimento in forma di valutazione partecipata da parte di cittadini e soggetti attuatori, trasmette al Presidente dell'Assemblea, con nota di accompagnamento a firma dell'assessore competente, un'apposita relazione.</p>	